

Addì 11 gennaio 2012 in Roma

tra

CONFETRA

e

FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI

premessò

che l'art.33, comma 12, della legge n.183/2011, in attuazione dell'art.26 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ha prorogato, per il periodo d'imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'art.2, comma 1, lett. c) del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni dalla legge n.126/2008;

che le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi aziendali ovvero di accordi quadro territoriali che recepiscano i contenuti del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione con riferimento ad istituti che, considerando quanto avvenuto nel triennio 2009/2010/2011, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

convengono

che l'allegato schema di accordo aziendale ovvero di accordo quadro territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.


Le parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

CONFETRA


FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI



SCHEMA DI ACCORDO AZIENDALE OVVERO DI ACCORDO QUADRO TERRITORIALE

Premesso che

l'art.33, comma 12 della legge n.183/2011, in attuazione del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ha prorogato, per il periodo di imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'art.2, comma 1, lettera c) del decreto legge 27 maggio 2008, n.93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.126/2008;

si conviene quanto segue.

Per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della circ.3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009, 2010 e 2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali - che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art.33, comma 12 della legge n.183/2011 - a tali istituti, così come disciplinati nel CCNL logistica, trasporto merci e spedizione applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel triennio 2009, 2010 e 2011.

Le imprese daranno comunicazione ai propri dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di.....

Le imprese informeranno le rispettive RSA/RSU dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

